



Amt für Justizvollzug Graubünden
Uffizi per l'execuziun giudiziala dal Grischun
Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni

Regolamento interno

**Detenzione amministrativa in materia di
diritto degli stranieri**

(carcerazione preliminare, in vista del rinvio forzato e cautelativa)

Penitenziario Sennhof

INDICE

	pagina
I. IN GENERALE	3
Art. 1 Basi giuridiche.....	3
Art. 2 Scopo.....	3
Art. 3 Comportamento.....	3
II. ENTRATA E COLLOCAMENTO	3
Art. 4 Entrata.....	3
Art. 5 Presa in consegna della cella.....	3
Art. 6 Ordine nelle celle.....	3
Art. 7 Spazi comuni/Servizio di economato.....	4
III. ATTIVITÀ QUOTIDIANE, LAVORO E TEMPO LIBERO	4
Art. 8 Attività quotidiane.....	4
Art. 9 Lavoro e indennità.....	4
Art. 10 Tempo libero.....	5
IV. VITTO, ACQUISTI E REGALI	5
Art. 11 Vitto.....	5
Art. 12 Acquisti.....	5
Art. 13 Regali.....	5
Art. 14 Alcol, droghe e medicinali.....	6
Art. 15 Fumo.....	6
V. SALUTE E ASSISTENZA	6
Art. 16 Cura del corpo.....	6
Art. 17 Biancheria.....	6
Art. 18 Assistenza medica.....	6
Art. 19 Assistenza spirituale e altre organizzazioni d'assistenza.....	7
VI. LIBRI, GIORNALI E MASS MEDIA ELETTRONICI	7
Art. 20 Libri, giornali e riviste.....	7
Art. 21 Mass media elettronici.....	7
VII. CONTATTI CON L'ESTERNO	8
Art. 22 Visite.....	8
Art. 23 Lettere e pacchi.....	8
Art. 24 Traffico telefonico.....	8
Art. 25 Contatti con il rappresentante legale.....	9
VIII. COLLOQUI E REGIME DISCIPLINARE	9
Art. 26 Colloqui.....	9
Art. 27 Regime disciplinare.....	9
IX. RIMEDI GIURIDICI	9
Art. 28 Rimedi giuridici.....	9
X. ENTRATA IN VIGORE	10
Art. 29 Rimedi giuridici.....	10

I. IN GENERALE

Basi giuridiche

Art. 1

In virtù dell'art. 73 segg. della legge federale sugli stranieri LStr del 16 dicembre 2005, nel Penitenziario Sennhof vengono creati locali di detenzione appropriati per l'esecuzione della detenzione amministrativa in materia di diritto degli stranieri.

Scopo

Art. 2

La detenzione amministrativa in materia di diritto degli stranieri deve garantire l'esecuzione della procedura d'allontanamento e l'attuazione della relativa decisione. Lo straniero viene collocato sulla base di un ordine d'incarcerazione dell'autorità competente.

Le restrizioni connesse alla privazione della libertà degli stranieri risultano dallo scopo del provvedimento, nonché dalla necessità di garantire un esercizio ordinato.

Comportamento

Art. 3

Per quanto riguarda la convivenza quotidiana, i collocati devono comportarsi in modo da non disturbare le esigenze di quiete e da non violare la sfera privata degli altri.

II. ENTRATA E COLLOCAMENTO

Entrata

Art. 4

Tutti gli effetti personali dei nuovi arrivati vengono controllati. Quelli presi in custodia vengono inseriti in un elenco che devono firmare.

Se i collocati non dispongono di un abbigliamento adeguato, lo ricevono in prestito gratuitamente.

Nel limiti del possibile, tutti i nuovi arrivati vengono informati sui loro diritti e doveri in una lingua loro nota.

Se essi possiedono contanti, l'80% verrà versato sul loro conto libero e il 20% su quello vincolato.

Presa in consegna della cella

Art. 5

I nuovi arrivati confermano per iscritto di avere ricevuto la cella assegnata loro pulita e con l'inventario completo. Eventuali difetti e danni vanno notificati in forma scritta al personale, al momento della consegna della cella. Se in un secondo tempo vengono constatati dei danni, i costi di sistemazione saranno a carico del collocato.

Ordine nelle celle

Art. 6

a) Effetti personali

I nuovi arrivati possono conservare i propri effetti personali come fotografie, libri, agende, orologi, fedeli nuziali e anelli di fidanzamento, come pure oggetti religiosi, se questi non mettono a repentaglio la propria salute e sicurezza, nonché quella di terzi.

Immagine e simili vanno affisse sull'apposito pannello.

Le pareti e le serramenta non devono essere danneggiate, pitturate, macchiate o coperte con adesivi.

È vietato detenere e foraggiare animali. Non sono ammesse piante di nessun genere.

b) Pulizia

Le celle vanno mantenute pulite e riordinate quotidianamente. I rifiuti e i mozziconi vanno gettati nella pattumiera, rispettivamente nel posacenere.

c) Rispetto

Nel rispetto degli altri collocati non è permesso gridare dalle finestre delle celle. Vanno evitate esaltazioni eccessive.

d) Chiamata d'emergenza in cella

L'impianto di chiamata serve per la comunicazione diretta con la centrale, durante il normale orario d'esercizio. Di notte l'uso di questo impianto è permesso solo in casi d'emergenza. Sono possibili sanzioni disciplinari in caso di abuso.

e) Controllo

L'ordine in cella è soggetto a regolari controlli. La mancanza di ordine e pulizia viene sanzionata. Possono essere emanate ulteriori direttive per l'ordine in cella.

f) Responsabilità

Si declina ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento degli effetti personali.

Eventuali costi per pulizia, riparazione e ripristino dell'inventario della cella o di altre parti della struttura, causati dalla volontà di sporcare o danneggiare, vengono addebitati al conto personale del collocato.

I costi relativi alle evasioni, in modo particolare quelli per la denuncia e il recupero, vengono addebitati al conto personale del collocato.

**Spazi comuni/
Servizio di economato**

Art. 7

Gli spazi comuni sono di regola accessibili liberamente. Gli oggetti d'arredo vanno trattati con riguardo.

La pulizia degli spazi comuni spetta ai collocati responsabili del servizio di economato.

Eventuali costi per pulizia, riparazione e ripristino degli spazi comuni o delle loro strutture, causati dalla volontà di sporcare o danneggiare, vengono addebitati al conto personale di chi li ha generati.

III. ATTIVITÀ QUOTIDIANE, LAVORO E TEMPO LIBERO

Attività quotidiane

Art. 8

Viene emanata una direttiva "Attività quotidiane", parte integrante di questo regolamento interno.

Durante le ore stabilite, i collocati devono essere vestiti in modo da potersi preparare in tempi brevi per passeggiate, interrogatori e visite.

Lavoro e indennità

Art. 9

a) Possibilità di lavoro

Ai collocati desiderosi di lavorare viene assegnato un lavoro idoneo, nei limiti delle possibilità d'esercizio. In caso di breve durata del collocamento (inferiore alle 2 settimane), se ne può fare a meno.

Se il volume di lavoro non è sufficiente, verrà data priorità a persone con una permanenza più lunga o con mezzi finanziari limitati.

b) Indennità di lavoro

La determinazione dell'indennità di lavoro tiene in considerazione i requisiti necessari per il lavoro commissionato e le prestazioni del collocato, in relazione alle sue capacità.

L'indennità di lavoro viene accreditata mensilmente al conto personale. I collocati ricevono un estratto conto mensile.

c) Materiale di lavoro

I collocati devono usare con cura l'abbigliamento di lavoro, gli attrezzi, le macchine e il materiale messi a loro disposizione, cercando di evitare danni. I costi relativi a danni colposi o perdite vengono addebitati al conto personale di chi li ha generati.

Tempo libero

Art. 10

a) Passeggiate

I collocati hanno diritto di rimanere ogni giorno almeno un'ora nel cortile.

b) Sport

Esiste la possibilità di svolgere attività sportive durante orari stabiliti. Un promemoria disciplina i dettagli.

IV. VITTO, ACQUISTI E REGALI

Vitto

Art. 11

Per quanto riguarda il vitto, si presta attenzione a un'alimentazione equilibrata e ai precetti religiosi.

I collocati ricevono tre pasti al giorno: colazione, pranzo e cena. La concessione di una dieta e di pasti supplementari avviene esclusivamente su ordine del medico.

Acquisti

Art. 12

I collocati possono effettuare degli acquisti una volta la settimana, se dispongono di mezzi sufficienti sul conto libero. A questo scopo viene distribuita una lista per le ordinazioni. Si possono ordinare gli articoli elencativi.

Regali

Art. 13

a) Denaro

I regali in denaro portati dagli ospiti vanno consegnati al personale, dietro rilascio di una ricevuta. I soldi verranno poi versati a favore dei collocati. Recapiti postali sono possibili solo attraverso ordine di pagamento a favore del collocato.

Il denaro ricevuto in contanti come regalo, tramite ordini di pagamento e quello recapitato per posta viene versato per l'80% sul conto libero e per il 20% sul conto vincolato.

All'occorrenza e se possibile le somme di denaro in valuta estera sono cambiate in franchi svizzeri al corso del giorno.

b) Prodotti naturali

I prodotti naturali devono essere ben controllabili e trovarsi ancora nella confezione originale chiusa. Questi vanno consegnati al personale per il controllo e per la successiva trasmissione ai collocati.

Non sono ammessi in particolare gli oggetti che possono compromettere la sicurezza dell'istituto o la regolare attività, e che possono mettere in pericolo la sicurezza e la salute di altre persone.

Viene emanata una direttiva concernente gli oggetti permessi, parte integrante del presente regolamento interno.

Alcol, droghe e medicinali

Art. 14

Sono vietati e puniti con sanzioni disciplinari l'introduzione, il possesso, il commercio e il consumo di alcol, di cibi contenenti alcol e di droghe ai sensi della legge sugli stupefacenti.

È permesso il consumo di medicinali prescritti dal medico dell'istituto o non soggetti a ricetta.

Fumo

Art. 15

È permesso fumare nella cella, a condizione che la porta sia chiusa, e nel cortile.

Per motivi di polizia del fuoco e di tutela dal fumo passivo indesiderato, il fumo può essere limitato o provvisoriamente vietato, nell'interesse di una regolare attività dell'istituto.

V. SALUTE E ASSISTENZA

Cura del corpo

Art. 16

I collocati sono tenuti alla regolare igiene del corpo. Sono a disposizione delle docce. In caso di difficoltà organizzative possono venire introdotte delle limitazioni temporali d'accesso alle docce.

Biancheria

Art. 17

a) Biancheria personale

I collocati sono responsabili del lavaggio della loro biancheria personale. Le relative infrastrutture sono a disposizione. Si declina ogni responsabilità per la biancheria personale danneggiata.

Gli orari di utilizzazione sono definiti in un promemoria.

b) Indumenti dell'istituto

Il lavaggio degli indumenti dell'istituto avviene ad opera del Penitenziario Sennhof.

Assistenza medica

Art. 18

a) In generale

Il medico del penitenziario, lo psichiatra e lo psicologo, nonché il personale infermieristico sono tenuti al segreto professionale medico. Non esiste alcun diritto alla libera scelta del medico.

b) Visite mediche

La visita medica ha luogo di regola una volta alla settimana. I collocati che si sentono male devono annunciarlo immediatamente al personale. Questo dispone il trattamento necessario ed eventualmente invia il collocato dal medico del penitenziario. In casi d'emergenza il personale consulta immediatamente il medico del penitenziario.

c) Servizio psichiatrico

In situazioni di crisi si può convocare uno psichiatra.

d) Servizio dentistico

Le cure dentarie vengono effettuate quando sono necessarie e improcrastinabili. Le ulteriori cure dentarie possono venir effettuate se il finan-

ziamento è assicurato. I trattamenti avvengono presso un dentista indicato dal penitenziario.

Il collocato deve coprire personalmente i costi delle cure dentarie. Se egli non ne ha i mezzi, il servizio sociale richiede una garanzia di assunzione delle spese all'Ufficio del servizio sociale competente o all'autorità collocante.

Assistenza spirituale e altre organizzazioni d'assistenza

Art. 19

a) Assistenza spirituale

Assistenti spirituali riformati e cattolici visitano regolarmente la sezione di detenzione amministrativa in materia di diritto degli stranieri. Organizzano o tengono funzioni religiose e sono a disposizione dei collocati per dei colloqui.

Se il collocato appartiene a un'altra fede, in caso di necessità e quando possibile ci si mette in contatto con un rappresentante della sua fede. Le relative visite e funzioni di culto possono avvenire secondo accordo.

b) Organizzazioni d'assistenza esterne

Di regola il collocato può stabilire un contatto con altre organizzazioni d'assistenza.

La direzione del penitenziario decide quali organizzazioni vengono ammesse.

VI. LIBRI, GIORNALI E MASS MEDIA ELETTRONICI

Libri, giornali e riviste

Art. 20

a) In generale

I collocati possono ordinare dei libri e abbonarsi a giornali e riviste, a proprie spese nei limiti dell'aver sul loro conto, oltre a consultare le opere della biblioteca del penitenziario.

b) Contenuto delle pubblicazioni

Sono vietate le pubblicazioni i cui contenuti sono contrari alla legge, mettono a repentaglio la sicurezza d'esercizio o rischiano di provocare o accrescere tensioni tra i collocati.

È vietato il possesso di pubblicazioni che riproducono atti sessuali con minori o con animali, oppure escrementi umani o atti di violenza.

Mass media elettronici

Art. 21

a) Principio

Sono vietati il possesso e l'uso di registrazioni sonore, visive e altri supporti od oggetti, che riproducono atti sessuali con minori o con animali, oppure escrementi umani o atti di violenza.

Il volume di apparecchiature di riproduzione audio e di televisioni va mantenuto basso. Le infrazioni possono portare alla confisca temporanea degli apparecchi.

b) Radio e apparecchiature di riproduzione audio

In ogni cella è installata una radio. Apparecchiature di riproduzione audio e supporti audio privati sono soggetti ad autorizzazione.

c) Televisioni

La televisione rientra nella dotazione della cella.

d) Personalcomputer e videoregistratori

Personalcomputer, console di gioco, come pure altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione di immagini sono vietati.

e) Responsabilità

I danni volontari o per negligenza grave comportano l'obbligo di risarcimento e misure disciplinari.

VII. CONTATTI CON L'ESTERNO

Visite

Art. 22

a) Orari di visita

Si possono ricevere visite due volte la settimana, nei giorni feriali. Gli orari di visita sono indicati in un promemoria.

b) Annuncio

Gli ospiti devono annunciarsi a tempo debito, affinché si possa concordare un appuntamento.

c) Ammissione e svolgimento

Gli ospiti devono identificarsi tramite un documento di legittimazione munito di fotografia. Nessun effetto personale può essere introdotto nelle sale per le visite. Gli ospiti devono sottoporsi a un controllo che può comprendere anche un esame corporale.

In linea di massima non vengono ammessi più di tre ospiti per ogni collocato. I bambini possono accedere solo se accompagnati da un adulto.

Nelle sale per le visite gli ospiti devono comportarsi in modo adeguato, senza disturbare altre persone.

e) Abusi

La visita viene negata se esistono indizi concreti di minaccia alla sicurezza o di aiuto all'evasione. L'inosservanza del regolamento delle visite comporta l'interruzione immediata della visita. In caso di sospetto di abuso i collocati possono essere sottoposti a un esame corporale, a visita conclusa. Può venire emanato un divieto per le visite future. Inoltre sono fatte salve misure disciplinari nei confronti dei collocati.

Lettere e pacchi

Art. 23

a) Lettere

Di principio è permessa la libera corrispondenza.

Fatta eccezione per la corrispondenza tra il suo rappresentante legale e gli uffici pubblici, la posta in entrata e in uscita viene controllata, per motivi di sicurezza.

b) Pacchi

Il contenuto dei pacchi viene controllato. Merci proibite e oggetti che mettono in pericolo la sicurezza e la salute, vengono ritirati e distrutti. È fatto salvo un perseguimento penale.

Traffico telefonico

Art. 24

I collocati possono telefonare dalle apposite postazioni, durante il tempo libero e a proprie spese. Le Taxcard necessarie sono reperibili attraverso gli acquisti interni, a condizione che i collocati dispongano del denaro necessario.

La durata delle telefonate va contenuta entro limiti ragionevoli, nel rispetto degli altri collocati.

Se sussiste un sospetto fondato di abuso del telefono, il permesso di telefonare può venire limitato o revocato.

Sono vietati i telefoni senza filo, le ricetrasmittenti e i pager.

In assenza di mezzi da parte del collocato, l'autorità collocante può autorizzare delle telefonate a spese del Cantone per l'ottenimento di documenti, per contattare l'avvocato o, in casi particolari, per chiamare i congiunti.

Contatti con il rappresentante legale

Art. 25

Il contatto epistolare, telefonico e personale con l'avvocato è garantito, dietro preavviso. Le spese di porto e di telecomunicazione sono a carico del collocato.

VIII. COLLOQUI E REGIME DISCIPLINARE

Colloqui

Art. 26

Ogni collocato ha diritto a un colloquio personale con il responsabile della detenzione amministrativa in materia di diritto degli stranieri. Se tale colloquio non dà un esito soddisfacente, ne può essere richiesto un altro con il superiore diretto all'interno del Penitenziario Sennhof.

Regime disciplinare

Art. 27

b) Disciplina

La disciplina dei collocati contribuisce alla convivenza pacifica e serve a mantenere l'ordine e la sicurezza. I collocati sono tenuti a seguire le prescrizioni di questo regolamento interno, le direttive che ne derivano e le disposizioni della direzione del penitenziario e del personale.

b) Controlli

Possono venire ordinati dei controlli delle persone e delle celle, nonché controlli dell'alcol e delle urine. Chi si rifiuta va incontro a misure disciplinari.

c) Infrazioni disciplinari

In caso di infrazioni al regolamento interno o alle direttive che ne derivano e alle disposizioni dettate dal personale, vengono adottate misure disciplinari.

La direzione del penitenziario stabilisce le seguenti misure disciplinari:

1. ammonimento scritto od orale
2. limitazione o revoca del diritto di disporre di mezzi finanziari
3. trasferimento in un'altra cella o sezione
4. limitazione o revoca della possibilità di ricevere libri o giornali, nonché del consumo di radio e TV
5. isolamento in cella fino a dieci giorni
6. arresto fino a 20 giorni.

È lecito disporre contemporaneamente diverse misure disciplinari. Isolamento in cella e arresto non possono essere ordinati contemporaneamente.

IX. RIMEDI GIURIDICI

Rimedi giuridici

Art. 28

I collocati possono presentare ricorso scritto alla direzione del Penitenziario Sennhof, entro dieci giorni, contro decisioni e misure disposte dal responsabile della detenzione amministrativa in materia di di-

ritto degli stranieri, come pure contro ogni disposizione e contro il comportamento del personale.

X. ENTRATA IN VIGORE

Entrata in vigore

Art. 29

Il presente regolamento interno entra in vigore il 1° maggio 2009.

Il regolamento interno del 3 novembre 2004 è abrogato.

Coira, 23.12.2009

Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni

Penitenziario Sennhof:


Direttore del penitenziario Eduard Caprez

Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni

Il capoufficio:


lic. iur. Walter Schlegel

Approvato: *10. Gennaio 2010*

Dipartimento di giustizia,
sicurezza e sanità
DEI GRIGIONI


lic. iur. Barbara Janom Steiner, Consigliera di Stato